

DELIBERAZIONE N. 45 DEL 24.04.2015

OGGETTO: Rinnovo Commissione Prezzi Petroliferi. Determinazioni.

Il Presidente relaziona sull'argomento dando integrale lettura della circolare del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 115332 del 23.6.2014, avente ad oggetto la rilevazione delle quotazioni provinciali dei prodotti petroliferi: *"Negli ultimi mesi si sono manifestati diversi segnali di interesse verso la rilevazione dei prezzi dei prodotti petroliferi da parte delle Camere di commercio prevista da note Circolari ministeriali. In particolare, questo Ministero, accanto ad alcune segnalazioni da parte di consumatori riguardo a prezzi ritenuti anomali e alla difficoltà di reperire informazioni su tali prezzi in talune aree geografiche (in particolare per i prodotti petroliferi ad uso riscaldamento ed uso domestico), ha ricevuto quesiti da parte delle stesse Camere di commercio circa la necessità e le modalità di rilevazione e pubblicazione dei prezzi di tali prodotti, nonché, più recentemente, una segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ASl 113 del 5 marzo 2014) che ha svolto alcune considerazioni in merito al tema in questione. Più nello specifico l'AGCM prendendo spunto dalle modalità di rilevazione dei prezzi adottate dalla Camera di commercio di Parma che aveva affidato ad una associazione di categoria tale attività, rileva i potenziali rischi di distorsione della concorrenza che tale pratica operativa può generare (sia in termini di possibilità di scambio di dati commercialmente sensibili tra le imprese coinvolte, sia in termini di riduzione dell'incertezza strategica conseguente alla conoscenza delle imprese che partecipano alla rilevazione, nonché al rischio di convergenza verso l'alto dei prezzi laddove il prezzo pubblicato divenga un riferimento per le politiche commerciali da parte degli operatori, soprattutto se i prezzi rilevati fossero quelli futuri) e richiama ad una nuova riflessione in generale sulle modalità di rilevazione e sull'opportunità di pubblicazione dei listini rilevati a livello locale. A seguito di tali sollecitazioni, quindi, nonché alla luce di alcuni interventi normativi che riguardano campi attinenti (cfr. misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti), si ritiene opportuno, anche in considerazione delle funzioni attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi, fornire un quadro di riepilogo ed aggiornamento sul tema della rilevazione dei prodotti petroliferi, al fine di garantire la correttezza delle rilevazioni, armonizzare maggiormente le stesse sul territorio e sollecitare un'adeguata attivazione da parte di tutte le Camere di commercio in questo settore. Si ritiene infatti che rilevazioni di indicatori dei livelli dei prezzi praticati e un'adeguata diffusione degli stessi continuino a mantenere un'elevata utilità per i consumatori e che, ferma rimanendo la necessità di una gestione corretta di tali attività, la trasparenza di tali rilevazioni sia utile anche ai processi competitivi nei diversi settori interessati nel momento in cui consente ai consumatori di effettuare scelte maggiormente consapevoli.*

1. LE PRECEDENTI CIRCOLARI SULLA RILEVAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO E L' ATTUALITÀ DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI

Come noto, a seguito della liberalizzazione della determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi (Delibera CIPE 30 settembre 1993, n. 80) l'allora Ministero del l'Industria, Commercio e artigianato aveva provveduto a fornire direttive alla Camere di commercio per la rilevazione dei prezzi di alcuni prodotti petroliferi.

Nello specifico gli atti in questione sono:



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

- Circolare 28 luglio 1994 n. 3344/C (Rilevazione quotazioni provinciali prodotti petroliferi)
- Circolare 20 giugno 1995 n. 3373/C (Rilevazione dei prezzi dei carburanti agevolati per l'agricoltura e del GPL sia sfuso che in bombole per uso domestico)

A tali Circolari era seguita poi la:

- Nota 4 marzo 2008 prot. n. 0007047 (Rilevazione dei prezzi provinciali del GPL sfuso per uso riscaldamento)

Nella tabella allegata (All. 1) si riportano in modo dettagliato i contenuti dei succitati documenti limitandosi qui a ricordare che le indicazioni fomite prevedevano che "nell'ambito delle incombenze derivanti dall'art. 13 del DPR 28 giugno 1955, n. 620" (cfr. art. 13 c. 1 lett. d) quella di .. formare mercuriali e listini dei prezzi, salvo quanto è disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione speciale") le Camere di commercio avrebbero dovuto condurre rilevazioni quindicinali dei prezzi medi provinciali di alcuni prodotti petroliferi a partire dal gasolio da riscaldamento e l'olio combustibile fluido 3/5 ai quali nel tempo sono stati aggiunti il gasolio per agricoltura, il GPL in bombole e sfuso e, da ultimo, con la nota del 2008, su richiesta del l'allora Garante per la sorveglianza dei prezzi, il GPL allo stato gassoso venduto a mezzo contatore.

Tra le questioni preliminari che sono state avanzate da alcune CCIAA nei loro quesiti vi sarebbe il fatto che alla luce dell'abrogazione del DPR 28 giugno 1955, n. 620, avvenuta recentemente con il D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 (Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'art. 14, comma 14-quater della l. 28 novembre 2005, n. 246), tale compito non rientrerebbe più tra quelli propri delle CCIAA. Al riguardo, pur nella condivisione che il DPR in questione è stato oggettivamente abrogato, **si deve ricordare che un complesso di disposizioni indicano una perdurante sostanziale competenza delle Camere di commercio rispetto all'informazione economica locale e ai prezzi in particolare.**

Una sintetica ricognizione di tali norme porta ad evidenziare quanto segue:

1. La L. 580/93 e s.m.i. inserisce tra i compiti e le funzioni della CCIAA (art. 2) compiti afferenti la "tutela del mercato, nonché la realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica".

2. In base ad alcuni commi sotto richiamati dell'art. 2 L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) alle Camere di Commercio sono attribuite le seguenti funzioni ricollegate al ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi:

"196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche informa comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

19B3. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed



elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. "

Inoltre il Garante per la sorveglianza dei prezzi, al quale è attribuita la potestà di "avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi per l'esercizio della propria attività" (cfr. comma 199) si avvale anche della collaborazione delle Camere di commercio.

Pertanto, si ritiene che rientri pienamente nelle competenze delle Camere di commercio, così come disegnate anche dal quadro normativo tuttora vigente, il monitoraggio degli andamenti di mercato, con particolare riferimento ai prezzi dei prodotti (in particolare, si potrebbe aggiungere, di prodotti che per natura e impatto sui consumi complessivi e sulle restanti attività economiche abbiano una rilevanza peculiare). Peraltro, come si dirà nuovamente in seguito, è bene sottolineare che laddove per problemi di scarsa rappresentatività delle rilevazioni su un territorio provinciale non fosse opportuno o possibile effettuare rilevazioni e pubblicazione degli indicatori dei prezzi, una possibile soluzione potrebbe essere quella di una collaborazione tra più entità camerali al fine di fornire almeno indicatori di riferimento sovra-provinciale.

2. I PRODOTTI PETROLIFERI OGGETTO DI RILEVAZIONE

Come già accennato, nel tempo i prodotti oggetto di tali rilevazioni sono aumentati e di volta in volta sono stati indicati dettagli circa le modalità di fornitura dei prodotti in questione da considerare. Si ritiene che per la maggior parte di essi sia opportuno mantenere le indicazioni precedenti apportando minime variazioni alla luce dell'evoluzione nell'utilizzo di alcuni prodotti specifici e in considerazione della mancanza di rilevazioni complementari.

In particolare per quel che riguarda i prodotti oggetto di rilevazione, le modifiche suggerite rispetto a quanto indicato nelle precedenti circolari sono:

a) **potrà essere tralasciata la rilevazione dell'Olio combustibile fluido 3/5 in considerazione del progressivo minore utilizzo dello stesso e dell'esistenza della rilevazione nazionale settimanale dell'o.c. fluido BTZ da parte del Ministero;**

b) per il GPL sfuso e in bombole sarà necessario dare maggiore evidenza, in fase di pubblicazione delle quotazioni, alle agevolazioni fiscali per le zone non metanizzate;

c) anche per il GPL allo stato gassoso sarà necessario rilevare il prezzo al mc (come per il gasolio da riscaldamento) sia per forniture in serbatoi di proprietà del fornitore che per forniture in serbatoi di proprietà del cliente. Tale ulteriore quotazione potrebbe costituire un utile elemento informativo pro-concorrenziale in un ambito dove, come messo in evidenza anche in altre segnalazioni dell'AGCM, le caratteristiche attuali delle condizioni contrattuali e del mercato inducono segmentazione e scarsa contendibilità.

Restano inoltre valide tutte le altre indicazioni precedenti ove compatibili.

Infine, vale la pena di evidenziare che alcune CCIAA rilevano, pur non essendo oggetto delle Circolari menzionate, i prezzi dei carburanti per autotrazione praticati alla pompa. A tale fine si ricorda innanzi tutto che l'art 51 della L. 99/2009

ha stabilito che chiunque eserciti attività di vendita di carburante per autotrazione è soggetto all'obbligo di comunicazione a questo Ministero del prezzo praticato dei carburanti a fini di pubblicazione. Le successive norme di attuazione (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013) hanno previsto le modalità operative per assolvere al suddetto adempimento e dal 16 settembre scorso l'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati è in vigore per ogni impianto sul territorio nazionale.

Il Ministero ha sviluppato, in collaborazione con Unioncamere e il supporto tecnico di Infocamere, un idoneo sistema alla raccolta e pubblicazione di tali prezzi che sono attualmente liberamente consultabili dal singolo consumatore sul sito 'Osservatorio prezzi carburanti' raggiungibile all'indirizzo <https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch>, e che fornisce, tra le altre chiavi di ricerca, anche la possibilità di consultare i prezzi praticati nei punti vendita di una singola provincia.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno suggerire alle Camere che attualmente rilevano i prezzi dei carburanti per autotrazione di avvalersi dei dati raccolti con continuità dal Ministero sia al fine di massimizzare la diffusione di tali informazioni sul territorio a beneficio dei consumatori, sia al fine di impegnare le risorse interne della Camera verso attività non esplicabili altrimenti. Al riguardo pertanto le CCIAA potranno avvalersi della consultazione di quanto già realizzato per mettere a fuoco sia l'andamento dei prezzi sui rispettivi territori inserendo il link dell'Osservatorio prezzi carburanti nel proprio sito, sia segnalare eventuali mancati adempimenti da parte di impianti della loro circoscrizione. Inoltre, il Ministero è disponibile a verificare modalità di consultazione ed estrazione dei dati più consoni ad un efficace riutilizzo degli stessi a fini di ulteriore diffusione per quelle Camere che volessero sviluppare strumenti ad alto valore aggiunto per i consumatori.

Tale opportunità consentirà agli uffici prezzi camerali di sgravarsi di compiti riferiti ai carburanti per autotrazione per dedicarsi meglio alla rilevazione dei prezzi di quei prodotti che non hanno ancora al momento rilevazioni sistematiche alternative, tra questi, in particolare, i prodotti ad uso riscaldamento ed uso domestico.

3. MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI PREZZI PRATICATI

Con riferimento allo svolgimento concreto delle attività di rilevazione è bene richiamare da un lato alcuni passaggi della menzionata segnalazione dell'AGCM e dall'altro considerare alcuni quesiti operativi avanzati dalle Camere.

In primo luogo, come richiamato dall'AGCM, la rilevazione da parte delle Camere deve essere svolta strettamente in proprio, attenendosi ai principi di riservatezza delle informazioni acquisite e di elaborazione corretta ed imparziale dei dati acquisiti e comunque non avvalendosi per l'acquisizione dei dati e le successive elaborazione di associazioni rappresentative delle imprese interessate, ciò al fine di evitare rischi di distorsioni. Inoltre, sarà opportuno tener presente le seguenti ulteriori indicazioni:

I prezzi rilevati devono essere riferiti a quelli praticati nel giorno di rilevazione e non quelli futuri (programmati o previsti).

I prezzi rilevati devono essere richiesti alle ditte operanti nel territorio e riferiti ai prezzi praticati ai consumatori finali.

Il campione delle ditte operanti nel territorio da considerare per la rilevazione può essere formato attraverso la consultazione del Registro delle imprese e per il calcolo degli indicatori (prezzo medio e/o minimo e massimo) dovranno essere considerate un numero di imprese sufficienti. In base alla dimensione del territorio e alle caratteristiche del mercato si potrebbe ritenere sufficiente la rilevazione di almeno 5 quotazioni. Si ribadisce che laddove tale campione fosse eccessivamente ridotto per numerosità delle imprese operanti, o rispondenti all'indagine,



potrebbe essere sempre possibile sviluppare collaborazioni con altre CCIAA per effettuare una ricognizione in un territorio più ampio.

4. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

*E' palese l'utilità che oggi per pubblicazione dei prezzi rilevati si debba intendere la **pubblicazione nel sito web camerale** in modo che l'informazione sia facilmente e gratuitamente accessibile e fruibile quale informazione di base da parte dei consumatori. Come già detto, al fine di evitare che la diffusione di tali informazioni possa costituire un veicolo di comportamenti discorsivi della concorrenza la pubblicazione dei dati non potrà riguardare prezzi futuri, ma solo quelli effettivamente praticati ad una tale data (tradizionalmente indicata al 15 e al 30 del mese).*

Inoltre, nel confermare i contenuti delle precedenti circolari si sottolinea che tali indicazioni sono da considerare come nucleo informativo minimo utile sul contenuto della pubblicazione dei dati. In particolare è opportuno precisare di volta in volta se il prezzo è comprensivo o meno di IVA e/o accisa, se sono incluse (o ottenibili) agevolazioni fiscali per aree geografiche specifiche, nonché fornire le indicazioni metodologiche del caso seguite e ogni altro elemento utile a descrivere le modalità di consegna, di pagamento ecc."

A questo punto si dà lettura anche della tabella riepilogativa delle rilevazioni quotazioni prodotti petroliferi da parte delle Cciao (All. 1)

Tutto ciò premesso, attesa la presenza in questo Ente della Commissione Prezzi Petroliferi e del relativo regolamento adottato con deliberazione n. 13 del 29.1.2001, il Presidente chiede alla Giunta di deliberare in merito all'opportunità di rinnovare la Commissione ovvero di eliminarla, consentendo all'Ente un risparmio sui gettoni di presenza, così procedendo alla rilevazione diretta delle quotazioni dei prezzi sui prodotti indicati dal Mise da parte della Cciao, individuando un campione di almeno 15 ditte a cui richiedere i prezzi da quotare in base all'ampiezza del territorio, come suggerito dalla circolare summenzionata.

Il Presidente chiede, pertanto, alla Giunta Camerale di esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Vista la circolare del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 115332 del 23.6.2014, e della relativa allegata tabella riepilogativa delle rilevazioni e quotazioni dei prodotti petroliferi da parte delle Cciao;
- Preso atto del Regolamento di attuazione della Commissione Tecnica per la formazione dei prezzi dei prodotti petroliferi di riferimento per la Provincia di



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Bari, adottato con deliberazione n. 13 del 29.1.2001, nonché della deliberazione n.23 del 26.1.2004 di ricostituzione della medesima Commissione che ha operato in regime di prorogatio sino al mese di aprile 2015;

- Considerato che le modalità di rilevazione dei prezzi in oggetto, come suggerite dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare de quo, appaiono estremamente utili al fine di un considerevole risparmio di spesa per l'Ente derivante dalla non corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della Commissione nonché anche al fine di un migliore impiego delle risorse umane dei competenti uffici camerali;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di abrogare il Regolamento di attuazione della Commissione Tecnica per la formazione dei prezzi dei prodotti petroliferi di riferimento per la Provincia di Bari, adottato con deliberazione n. 13 del 29.1.2001;
- 2) di eliminare, pertanto, la Commissione Tecnica per la formazione dei prezzi dei prodotti petroliferi di riferimento per il territorio di competenza di questa Camera;
- 3) di procedere alla rilevazione diretta, da parte dell'Ente, dei prezzi dei prodotti petroliferi, come indicati nell'allegata tabella, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 115332 del 23.6.2014, dando mandato al Dirigente del settore competente di individuare un campione di almeno 15 ditte a cui richiedere i prezzi da quotare in base all'ampiezza del territorio e di adottare i relativi atti consequenziali.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro AMBROSI)



**AII. 1 – TABELLA RIEPILOGATIVA RILEVAZIONI QUOTAZIONI PRODOTTI
PETROLIFERI DA PARTE DELLE CCIAA**

Atto	Oggetto	Prodotto
<p align="center">Circolare 28 luglio 1994 n. 3344/C (Rilevazione quotazioni provinciali prodotti petroliferi)</p>	<p>Rilevazioni quindicinali, al 15 e la 30 del mese</p> <p><u>Rilevazioni possibilmente dirette</u></p> <p>Rilevazione sull'universo delle ditte della provincia o su un campione rappresentativo sui prezzi pattuiti nel giorno in esame</p> <p>Quotazioni provinciali per ogni tipologia di vendita saranno rappresentate dalle medie aritmetiche dei prezzi prevalenti fatti pervenire dagli operatori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gasolio da riscaldamento <ul style="list-style-type: none"> - Fino a litri 2000; - da litri 2001 a litri 5000 - da litri 5001 a litri 10000 - da litri 10001 a litri 20000 - superiori a litri 20001 • Olio combustibile fluido 3/5
<p align="center">Circolare 20 giugno 1995 n.3373/C (Rilevazione dei prezzi dei carburanti agevolati per l'agricoltura e del GPL sia sfuso che in bombole per uso domestico)</p>	<p>Stessa cadenza</p> <p>Riferite ad un campione rappresentativo della realtà provinciale</p> <p><u>Prezzi delle bombole da rilevare presso un campione di rivenditori dettaglianti</u></p> <p><u>Prezzi del GPL sfuso riguarderà le principali aziende distributrici</u></p> <p>Medie calcolate secondo le precedenti indicazioni</p>	<p>Gasolio per agricoltura prezzi di vendita del giorno in esame</p> <ul style="list-style-type: none"> - Franco magazzino rivenditore - Franco domicilio del consumatore, al netto del trasporto <p>GPL Bombole 10 e 15 Kg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Franco magazzino rivenditore - Franco domicilio del consumatore <p>GPL Sfuso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà del venditore data in uso gratuito - Per consegna di 1.000 litri in cisternetta di proprietà dell'utente
<p align="center">Lettera circolare 4 marzo 2008 (Rilevazione dei prezzi provinciali del GPL sfuso per uso riscaldamento)</p>	<p>Rimando alle indicazioni precedenti</p>	<p>GPL allo stato gassoso venduto a mezzo di contatore prezzo al Normal metro cubo (1 atmosfera di pressione e 15° di temperatura)</p>